



### DELIBERAZIONE N. 3 DEL 16 GENNAIO 2026

**Oggetto:** Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Esecuzione della Sentenza n. 06073/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 15.00, previa formale convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano in prima convocazione. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato - che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 - sono presenti i seguenti consiglieri:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Luogo dal quale si partecipa alla riunione</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	Mascolo Luca	Sede EIC	X	
2	Bene Raffaele	In movimento	X	
3	Caiazza Raffaele	In movimento	X	
4	Califano Bernardo			X
5	Carotenuto Pietro	Abitazione	X	
6	Centanni Gelsomino	Abitazione	X	
7	Colombiano Anacleto	Sede EIC	X	
8	Coppola Raffaele	Sede EIC	X	
9	Di Sarno Salvatore	<b>DECADUTO</b>		
10	Forgione Pompilio	Sede EIC	X	
11	Palmieri Beniamino	Sede EIC	X	
12	Parente Giuseppe	Sede EIC	X	
13	Parisi Salvatore	Abitazione	X	
14	Pirozzi Francesco	Università degli studi di Napoli Federico II	X	
15	Pirozzi Nicola	<b>DECADUTO</b>		
16	Porfidia Raffaele			X
17	Rozza Simone	Abitazione	X	
18	Sarnataro Luigi			X
19	Scotto Giuseppe	Sede EIC	X	
20	Supino Stanislao	Sede EIC	X	



Il Presidente prende atto che sono presenti n. 15 componenti del Comitato Esecutivo su 18 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

## IL COMITATO ESECUTIVO

**Premesso** che

- con legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”*, è stato istituito l’Ente Idrico Campano (EIC), soggetto di governo dell’ATO regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano;
- l’Ente Idrico Campano ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, giusta previsione dell’art. 7, comma 2, della richiamata Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- la Giunta Regionale della Campania, in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 7, della legge regionale n. 15/2015, con deliberazione 29 dicembre 2015, n. 885, ha approvato lo Statuto dell’Ente Idrico Campano, poi successivamente modificato e integrato;
- all’Ente Idrico Campano si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto dall’art. 9, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15.

**Premesso**, altresì, che

- con deliberazione del 12 novembre 2025, n. 32, il Comitato Esecutivo ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026÷2028;
- con deliberazione del 19 dicembre 2025, n. 42, il Comitato Esecutivo ha approvato il Bilancio di Previsione 2026÷2028;
- con Decreto del 7 gennaio 2026, n. 1, il Presidente ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026÷2028.

**Considerato** che

- a seguito del ricorso iscritto al registro generale n. 461/2024, con Sentenza n. 6073/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – Sezione III - ha condannato l’Ente Idrico Campano al pagamento di complessivi € 2.500,00 (*euro duemilacinquecento/00*), in favore del ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, con contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente;
- con nota del 3 dicembre 2025, acquisita al protocollo n. 30168 del 5 dicembre 2025, integrata con nota del 12 dicembre 2025, acquisita in pari data al protocollo n. 30870, i procuratori legali del ricorrente hanno trasmesso la sopracitata Sentenza n. 6073/2025 del TAR Campania e richiesto la liquidazione delle spese di giudizio, da pagare in favore degli stessi avvocati per effetto della delega all’incasso rilasciata dal ricorrente, e prodotto la documentazione per la definizione del debito in forza della richiamata condanna;
- per come indicato dai legali, l’importo complessivo dovuto al ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, comprensivo di accessori di legge e contributo unificato, ammonta ad €

3.709,68 come di seguito specificato:

*prof. avv. Felice Laudadio*

A	Competenze professionali	€ 1.500,00
B	Spese generali (15% di A)	€ 225,00
C	Sub totale (A+B)	€ 1.725,00
D	CPA (4% di C)	€ 69,00
E	Totale imponibile	€ 1.794,00
F	IVA (22% di E)	€ 394,68
G	Rimborso contributo unificato	€ 325,00
H	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.513,68</b>

*avv. Roberto De Masi*

A	Competenze professionali	€ 1.000,00
B	Spese generali (15% di A)	€ 150,00
C	Sub totale (A+B)	€ 1.150,00
D	CPA (4% di C)	€ 46,00
E	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.196,00</b>

- la spesa per IVA sopra indicata per € 394,68 non è dovuta al ricorrente che ha dichiarato di essere soggetto passivo del tributo IVA e pertanto, avendo quindi titolo a portare la stessa imposta in detrazione ex art. 19 del DPR n. 633/1972, il debito complessivo ammonta ad € 3.315,00.

#### **Rilevato che**

- l'art. 14, comma 1 del D. L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 cita: *"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*;
- l'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 26, comma 1, del Regolamento di contabilità dell'Ente Idrico Campano, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo del 18 dicembre 2024, n. 63, prevede che *"Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art 194 del TUEL, compete al Comitato Esecutivo; detta competenza al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio è esclusiva, non surrogabile o assumibile da altri soggetti"*.

#### **Rilevato, altresì, che**

- la sentenza esecutiva di condanna costituisce condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell'Ente, posto che il debito si

impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale (*Corte dei Conti Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione del 04/04/2005*);

- la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'Ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (*art. 2909 Cod. civ.*). In questo caso, l'Ente non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale (*sul punto Cfr. Corte dei Conti, sez. riun. Reg. Sicilia, 23 febbraio - 11 marzo 2005, n. 2/pareri; sez. Lombardia, 17 gennaio 2007, n. 1/PAR*);
- il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale della relativa deliberazione di riconoscimento (*Corte dei Conti - Sezione Autonomie - Deliberazione nr. 27/SEZAUT/2019/QMIG*);
- la disciplina legislativa di cui al Titolo III, capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 C. c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in Sentenza, l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (*così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223*).

#### **Dato atto che**

- ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera h), in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "*Fondo Rischi*" in virtù di contenziosi in corso con significative probabilità di soccombenza o sentenze non definitive e non esecutive dove l'Ente è stato condannato al pagamento di spese; le somme stanziare a tale fondo, non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso);
- nel Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo del 19

dicembre 2025, n. 42, non è stato costituito un apposito “Fondo rischi contenziosi”, in quanto a tale data, non risultavano contenziosi in corso con significative probabilità di soccombenza o sentenze non definitive e non esecutive dove l’Ente è stato condannato al pagamento di spese;

- il capitolo di spesa n. 10300342, art. 1, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026÷2028, assegnato al Settore “Giuridico Amministrativo”, presenta la sufficiente disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in argomento.

#### **Visti**

- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge regionale n. 15/2015 e ss. mm. e ii.;
- il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente Idrico Campano approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo del 18 dicembre 2024, n. 63.

**Acquisiti** i pareri formulati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, e precisamente:

- il parere del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere del Dirigente del Settore “Contabile” in ordine alla regolarità contabile.

**Acquisito**, altresì, il giudizio favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso con verbale n. 69 del 12 gennaio 2026 acquisito al protocollo dell’Ente Idrico Campano in data 13 gennaio 2026, con il n. 717.

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 3.315,00 in favore del ricorrente Carmine Montano, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in esecuzione della Sentenza n. 6073/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Con il voto favorevole unanime dei presenti

#### **DELIBERA**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma complessiva di € 3.315,00 in favore del ricorrente Carmine Montano, in esecuzione della Sentenza n. 6073/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, esecutiva ex lege;
3. di finanziare l’importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa di € 3.315,00 al capitolo di spesa n. 10300342, art. 1, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026÷2028, assegnato al Settore “Giuridico Amministrativo”, il cui stanziamento offre la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di demandare al Settore “Giuridico Amministrativo” gli atti consequenziali, raccomandando il

completamento delle procedure di liquidazione entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prescritto dall'art. 14 del D. L. 31.12.1996, n. 669 *(come modificato dall'art. 147 della L. 23.12.2000 n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44 del D.L. 30.9.2003, n. 269)*;

5. di dare atto che i pagamenti effettuati non costituiscono acquiescenza alla Sentenza n. 6073/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
7. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio on-line dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente;
8. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Il Direttore Generale**

*dr. Giovanni Marcello*



**Il Presidente**

*prof. Luca Mascolo*

